

Delibera n.36 del 13.2.2003

Oggetto: Commissione Tributaria Provinciale di Bari – Fiore Ortofrutticoli di Altamura Antonio e C. S.N.C. c/ GESTOR SpA e Comune di Molfetta – N.2 Ricorsi ex art.18 D.Lvo n.546/1992 avverso atti di accertamento n.543 e n.609 del 21.08.2002 (Tosap anni 2000-2001).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 23.01.2003, con prot. n.12 e n.13, sono stati notificati a questo Ente i ricorsi proposti – a cura dell’Avv. Salvatore Altamura – dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, dalla Fiore Ortofrutticoli di Altamura Antonimo & C. S.N.C. (Ditta concessionaria del posteggio n.14 nel locale Mercato Ortofrutticolo) c/ la Gestor SpA e il Comune di Molfetta, intesi ad ottenere l’annullamento degli avvisi di accertamento n.543 e n.609 del 21.08.2002 emessi dal Servizio di Accertamento e Riscossione Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche del Comune di Molfetta – GESTOR S.p.A. di Molfetta afferenti, rispettivamente, la tosap anno 2000 (importo € 4.783,84) e anno 2001 (importo € 4.618,99);
- La domanda è intesa ad ottenere: “... *in via preliminare deliberare la proposta eccezione di incostituzionalità e, nel merito, annullare gli impugnati atti di accertamento e dichiararli, per l’effetto, privi di efficacia giuridica, ovvero errati nella quantificazione economica (importo richiesto) con conseguente rideterminazione.*”
- *In ordine poi alle sanzioni applicate, si invoca l’incertezza della norma e, conseguentemente, la applicazione dell’art.6 D.Lgs 472/97, nonché il computo del gravame per interessi prevista dalla norma agevolativa del favor rei.*
- *Con vittoria di spese e competenze del giudizio a carico della parte soccombente ovvero, attesa la natura della controversia e la qualità e quantità delle questioni trattate, con parziale e/o totale compensazione delle spese.”;*
- Ritenuto, in linea con pregresse decisioni in merito ad altri contenziosi di identico contenuto, di non costituirsi nei giudizi instaurati dalla Fiore Ortofrutticoli di Altamura Antonio & C. S.N.C. dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, trattandosi di azioni spiegate in via principale contro la Gestor SpA, rimettendosi, quindi, alle determinazioni del Tribunale adito;
- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell’Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

- Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di non costituirsi nei giudizi civili instaurati dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale dalla Fiore Ortofrutticoli di Altamura Antonio & C. S.N.C. c/ la Gestor ed il Comune di Molfetta, meglio specificati in premessa.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti consequenziali.